ANCI : INDIRIZZO INTERPRETATIVO RELATIVO ALL'ARTICOLO 23, COMMA 22, DEL DECRETO LEGGE N.201 DEL 2011. LA NORMA NON TROVA APPLICAZIONE ALLE FORME DI DECENTRAMENTO DEI COMUNI E DELLE CITTA' METROPOLITANE

La previsione oggetto di commento recita che "La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza".

Con riferimento a tale previsione è necessario prima di tutto **definire l'ambito soggettivo**. A tal proposito la norma è chiara nel fissare quale criterio soggettivo generale per l'applicazione l'essere o meno l'ente territoriale soggetto avente rilevanza costituzionale.

Pertanto, appare indiscutibile affermare che la norma non trova applicazione ai soggetti titolari di cariche, uffici o organo di natura elettiva di Comuni e di Città metropolitane.

Per quanto riguarda invece gli enti presi in considerazione dalla norma e quindi rientranti nell'ambito soggettivo di applicazione, relativamente all'ordinamento degli enti locali si deve fare riferimento a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 il quale dispone che "si intendono per enti locali i comuni, le province, le città metropolitane, le comunità montane, le comunità isolane e le unioni di comuni", nonché al comma successivo si fa riferimento ai consorzi.

Pertanto, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 114 della Costituzione, si deve ritenere che gli enti rientranti nell'ordinamento degli enti locali non previsti dalla Costituzione siano le comunità montane, le comunità isolane, le unioni di comuni, a cui si potrebbero aggiungere i consorzi.

La disposizione in questione sembra limitarsi, quindi, a fissare e ribadire un principio generale secondo cui è **a titolo onorifico** la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva negli enti come individuati. Pertanto i soggetti titolari non ha diritto ad alcuna remunerazione, indennità o gettoni di presenza a nessun titolo.

Per quanto concerne ancora l'ambito soggettivo, si deve precisare che la norma non trova applicazione per le ragioni suindicate alle circoscrizioni di decentramento infracomunale o alle altre forme di decentramento previste dall'ordinamento degli enti locali. Ciò può affermarsi in quanto trattasi di organi di natura elettiva di un ente territoriale previsto dalla Costituzione. A differenza degli enti locali, come individuati, tali forme di decentramento non sono titolari degli elementi necessari ed essenziali tipici dell'ente locale o territoriale quali l'autonomia statutaria e regolamentare, nonchè finanziaria, come previsto invece per le unioni di comuni, comunità montane ed isolane, in particolare dalla legge n.131 del 2003.

A questo si può aggiungere che la materia della corresponsione delle indennità ai consiglieri circoscrizionali è stata oggetto di recente correzione con l'espressa modifica dell'articolo 82 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 che prevede apposita disciplina per i consiglieri circoscrizionali delle Città metropolitane.

In conclusione si può ritenere che per quanto riguarda il sistema dei Comuni e delle città metropolitane, tale disposizione attenga ai soli enti locali non previsti dalla Costituzione e non invece alle forme di decentramento infracomunale rimessi all'autonomia dei Comuni e delle Città metropolitane. Peraltro bisogna sottolineare che ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 ogni correzione delle disposizioni del testo unico deve avere i caratteri della modifica espressa delle norme su cui intende intervenire, invece in tal caso siamo in presenza di una norma di principio che non modifica o abroga.

Infine si aggiunge che come esplicitamente dispone la Relazione tecnica allegata al decreto legge alla norma in commento alla sua applicazione non sono "associabili risparmi di spesa".